

## Decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021

### Decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

*(Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021)*

#### Articolo 13 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Sono state disposte modifiche al TU sicurezza (D. Lgs. 81/2008) volte principalmente a incentivare e semplificare sia l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme.

Si prevede che l'**INL (Ispettorato nazionale del lavoro)** estenda le proprie competenze in materia di salute e sicurezza a **tutti i settori** (e non più solo per settore edilizia, in sotterraneo e gallerie, per lavori mediante in cassoni in aria compressa e subacquei, lavori pericolosi) e vengono rafforzati i controlli.

Più in dettaglio:

- Si modifica l'art. 7 "**Comitati regionali di coordinamento**" prevedendo che il Comitato regionale si riunisca almeno due volte all'anno e possa essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'INL.
- Viene rafforzato il **Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)**, regolamentato dall'art. 8, puntando ad una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell'ambito dell'attività di vigilanza inerente all'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Mentre l'INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali (ASL) e all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, inclusi quelli di durata non indennizzabile, nonché alle malattie professionali denunciate. Viene altresì prevista la ridefinizione della composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP, da attuarsi tramite l'adozione di un apposito decreto ministeriale nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto (entro il 21/12/2021).
- In ambito di vigilanza (art. 13), **l'INL estende le proprie competenze** in materia di salute e sicurezza al pari delle ASL, senza più alcuna limitazione inerente al settore di attività e acquista anche un compito di coordinamento, insieme all'Asl dell'attività di vigilanza svolta a livello provinciale, a tal fine si modifica il DPCM del 21/12/2007.

Inoltre, è stato stabilito che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'INL in materia prevenzionistica - analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle ASL - vadano a integrare un apposito capitolo dell'INL stesso, finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

All'INL, viene infine attribuito il compito di presentare al Parlamento per il tramite del Ministero del lavoro, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare nonché sull'efficacia dell'azione di vigilanza svolta.

Si procede ad una riscrittura delle **disposizioni relative alla sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14)** variando le condizioni per l'adozione del provvedimento:

- presenza **del 10%** (e non più 20%) del personale "in nero" (cioè senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) sul luogo di lavoro; il provvedimento,

- che deve essere adottato dal personale ispettivo dell'INL nell'immediatezza degli accertamenti ovvero entro sette giorni dalla segnalazione di altre amministrazioni, non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa;
- **scompare la "recidiva"** che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate nella **nuova tabella dell'Allegato I al D.lgs. n. 81/2008**, violazioni che subiscono anche un aggiornamento. Infatti, nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell'attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti e pare non esserci più discrezionalità dell'Organo di Vigilanza che "deve" adottare il provvedimento. La competenza dell'adozione del provvedimento in questi casi spetta anche all'ASL oltre che all'INL a prescindere dal settore di intervento; resta ferma la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco limitatamente ai provvedimenti di accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi;
  - confermato invece che in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità;
  - il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'**attività imprenditoriale** interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 (mancata formazione e addestramento) e 6 (mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto) dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'INL può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
  - l'impresa destinataria del provvedimento non potrà più contrattare con la PA per tutto il periodo di sospensione.

Per poter riprendere l'attività produttiva è necessario:

- la **regolarizzazione dei lavoratori** non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- il **ripristino delle regolari condizioni di lavoro** nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni dell'Allegato I;
- nelle ipotesi di lavoro irregolare, il **pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro** fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- il pagamento di una **somma aggiuntiva** di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione in materia di salute e sicurezza **dell'allegato I**.

L'importo delle somme aggiuntive nelle ipotesi di lavoro irregolare e per violazione in materia di sicurezza è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni sopra elencate, la revoca è concessa anche subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta.

Le condizioni per la revoca sono le stesse per l'INL e per l'ASL.

Contro i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all' Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso.

Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'attività è punito con l'arresto fino a 6 mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Per raggiungere gli obiettivi del decreto in commento viene previsto un rilevante aumento dell'organico dell'INL con l'assunzione di 1.024 unità, nonché un aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Si interviene anche sulla disciplina degli **organismi paritetici (art. 51)** prevedendo che:

- il Ministero del lavoro istituisca il **repertorio degli organismi paritetici**, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (entro il 20/4/2022),
- gli organismi paritetici comunichino annualmente all'INL e all'INAIL i **dati** relativi a:
  - a) imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
  - b) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  - c) rilascio delle asseverazioni dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (art. 30), della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

Questi dati saranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.

Infine relativamente alla **“notifica preliminare” (art. 99)**, la comunicazione che il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ASL e alla ITL (e anche al Prefetto in caso di lavori pubblici) per determinate tipologie di cantieri, si prevede che alimentino una apposita banca dati istituita presso l'INL, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti, le cui modalità tecniche, la data di effettivo avvio e le modalità di condivisione delle informazioni con le PA interessate saranno individuate con decreto del direttore dell'INL.